

COMUNE DI MERI'



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MERI' E L'ESERCIZIO COMMERCIALE

.....

PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MERI' – EMERGENZA COVID 19

Il Comune di Merì (ME) Codice fiscale 83000690830, nella persona del Responsabile del 4° Settore – Area Demografica e Socio Assistenziale che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Merì

E

l'Esercizio commerciale con sede in
Via P.IVA, nella persona
di che interviene al presente atto in qualità di.....

in esecuzione:

- dell'Ord. della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con il quale vengono assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
- dell'art. 2 del D.L. 23 Novembre 2020, n. 154 recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" il quale interviene per consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e che a tal fine è stato istituito un fondo di ulteriori 400 milioni di Euro in favore dei Comuni d'Italia;
- della nota di indirizzo ANCI prot. n. 122/VSG/SD;
- della Determina del Responsabile del 4° Settore Area Demografica e Socio Assistenziale R.G. n 92 del 04/04/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa/voucher emessi dall'Ente per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati. I Buoni Spesa/voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in contanti. L'utilizzo di tali buoni spesa comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. Le parti danno atto che la prestazione fiscale relativa alla cessione dei beni intercorre tra l'esercizio convenzionato e il beneficiario del buono spesa che ritira la merce.

ART. 2 – BUONI SPESA E MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore unitario di euro 25,00 sono rilasciati dal Comune di Merì direttamente al beneficiario e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro 60 giorni dall'assegnazione. Il buono spesa è il titolo di legittimazione del suo possessore all'acquisto di generi alimentari e/o di beni di prima necessità e/o farmaceutici per un valore massimo pari al suo controvalore in denaro.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

I buoni spesa, utilizzabili esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità e/o farmaceutici, sono rimborsati all'esercizio commerciale per il valore nominale degli stessi a fronte di presentazione, con cadenza quindicinale al Comune mediante nota di rendicontazione con richiesta di rimborso, o emissione di fattura elettronica che dovrà avere la seguente dicitura "fuori campo IVA"; Inoltre, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 1) buoni spesa ricevuti per la transazione; 2) copia dei relativi scontrini fiscali. L'Ente entro 15 giorni dalla consegna della documentazione provvede al controllo e alla liquidazione del corrispettivo. In caso di discordanza, per ciascuna transazione, tra il valore dei Buoni Spesa acquisiti e i relativi scontrini fiscali, l'Ente provvede al pagamento dell'importo inferiore. Il pagamento avviene a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate dall'esercente nella richiesta di rimborso. Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso con cadenza quindicinale.

ART. 4 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati esclusivamente generi alimentari e/o beni di prima necessità e/o farmaceutici. A titolo meramente esemplificativo si classificano tali beni nel modo seguente: - Generi alimentari: latte e derivati, omogeneizzati, pasta, pane, carne, pesce, frutta, verdura, etc.; - Beni di prima necessità: pannolini, prodotti per l'igiene personale e della casa, etc. Il buono spesa non può essere utilizzato per l'acquisto di bevande alcoliche, preparati di rosticceria, alta pasticceria e di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, oggettistica ecc.).

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al 30/06/2021, salvo successive proroghe.

ART. 6 – DICHIARAZIONI

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione l'esercizio commerciale dichiara:

- di essere in regola con le norme sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale;
- di non aver riportato condanne penali per reati di criminalità o sostegno alla criminalità organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515 del codice penale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, ogni variazione di dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla fornitura del servizio di che trattasi;

ART. 7– RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 101/2018.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei

criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 6, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Barcellona P.G., restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio ciascuno presso la sede municipale di Merì.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Merì

per il Comune di Merì
Il Responsabile del IV Settore

L'Esercizio Commerciale